

## **CONVENZIONE TRA CONSORZIO ARTEMIDE E AIC – ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI CORATINI**



Il sottoscritto VITO CANNILLO nato a NEW YORK il 28/6/'83 residente a CORATO in MR. IMBRIANI 42 c.f. CNNVTI83H28Z6404C nella qualità di PRESIDENTE AIC Associazione Imprenditori Coratini con sede legale in CORATO alla via S.P. 231 Km 32.7 di seguito per brevità "*il Partner*",

considerato che:

- (1) Dal 1995 il Consorzio Artemide con la propria rete di aziende consorziate e partner è leader nella consulenza aziendale in ambito di finanza ordinaria e agevolata, innovazione e software, certificazioni, ricerca, selezione e formazione del personale;
- (2) La mission Artemide è la ricerca delle opportunità di investimento per le piccole e medie aziende, la progettazione di nuove iniziative di business, la consulenza specializzata nei principali ambiti della gestione aziendale, la diffusione della cultura dell'innovazione;
- (3) Oltre seicento partner accrescono il patrimonio di esperienza e professionalità che Artemide organizza e integra traducendolo in soluzioni operative a favore dello sviluppo economico del Mezzogiorno;
- (4) Il sottoscritto Partner condivide le finalità della attività del Consorzio Artemide e nell'ambito della propria attività professionale ha interesse a promuovere servizi e soluzioni innovative in favore dei propri clienti;
- (5) Il Consorzio Artemide, in occasione del 25° anno di attività, ha inteso avviare un progetto organico di collaborazione con i professionisti e le aziende migliori presenti sul territorio nazionale. Questo progetto, definito "Progetto Partner 25", è disciplinato dal presente accordo; aderisce al Progetto Partner25 con la sottoscrizione del presente Accordo accettandone le condizioni.

### **1) Oggetto dell'Accordo**

Il Partner si impegna a:

- a) promuovere l'impiego dei servizi innovativi indicati in premessa;
- b) promuovere l'immagine del Consorzio in tutte le sedi istituzionali;
- c) nel caso di assegnazione di incarichi da parte del Consorzio, il Partner si impegna a utilizzare le procedure stabilite dal Consorzio per eseguire le attività di produzione dei servizi e comunque secondo le best practice di riferimento;
- d) mantenere aggiornata la propria professionalità;
- e) eseguire le attività di informazione, promozione e consulenza, per la promozione e l'introduzione di servizi innovativi nei confronti degli utenti indicati nelle lettere di incarico emesse dal Consorzio, alle condizioni di cui al presente Accordo.

Nello specifico le attività assegnate al Partner, e da svolgere nei confronti degli utenti di cui alla lettera e) del comma precedente, sono:

**a) Per i sistemi di qualità:**

- i) illustrazione dei sistemi di certificazione della qualità dei processi e dei prodotti;
- ii) raccolta delle informazioni amministrative contabili dell'utente;
- iii) partecipazione alla fase di check-up iniziale per i servizi acquistati dagli utenti;

**b) Per i servizi di finanza ordinaria e agevolata:**

- i) illustrazione dei servizi, delle opportunità derivanti dall'organizzazione delle risorse finanziarie, le normative agevolative vigenti;
- ii) partecipazione alla fase di check-up iniziale per i servizi acquistati dagli utenti; i
- ii) elaborazione situazioni dei conti e bilanci;
- iv) raccolta dei documenti e delle informazioni necessarie per l'esecuzione dei servizi nei modi e nei termini previsti dallo specifico servizio;
- v) assistenza all'utente nel caso di visite di funzionari di istituti bancari o da parte di incaricati degli enti preposti al controllo dell'utilizzo dei fondi;

**c) Per altri servizi:**

- i) le attività previste nelle lettere di incarico.

Il Partner si avvale del contributo del Consorzio Artemide che è impegnato a:

- a) organizzare incontri di informazione e formazione sui servizi innovativi offerti dal Consorzio e/o dai Consorziati;
- b) concedere al Partner il diritto di utilizzare il marchio del Consorzio secondo le procedure standard, per il periodo di durata del presente Accordo;
- c) riconoscere al Partner il compenso pattuito per le prestazioni richieste per iscritto secondo i termini e le modalità di seguito indicate.

**2) Compensi**

Tutte le attività svolte in assenza di lettere formali di incarico sia da parte del Consorzio che da parte del Partner sono gratuite: Consorzio e Partner rinunciano pertanto sin d'ora a pretendere qualunque tipo di compenso.

Per le attività per le quali vi è incarico formale per iscritto, al Partner competono compensi denominati "Consulenze progetto Partner25" che saranno liquidi ed esigibili solo dopo che il Consorzio e/o le imprese consorziate avranno incassato quanto dovuto dall'utente e sono determinati in percentuale, al netto di rimborsi spese, Iva, abbuoni e sconti anche extra-contrattuali.

Le percentuali di cui al comma precedente, a meno di diverso accordo scritto tra le parti, sono le seguenti:

a) Attività relative ai servizi di finanza ordinaria e finanza agevolata:

i) Quota fissa: 10% (dieci per cento)

ii) Quota variabile:

1. per importi incassati dagli utenti in misura maggiore del 4,5% dell'importo dei finanziamenti/investimenti: 20% (venti per cento)
2. per importi incassati dagli utenti in misura compresa tra il 4,5% e il 3,5% dell'importo dei finanziamenti/investimenti: 15% (quindici per cento)
3. per importi incassati dagli utenti in misura minore del 3,5% dell'importo dei finanziamenti/investimenti: 10% (dieci per cento)

b) Attività relative a sistemi di qualità: 6% (sei per cento)

c) Attività relativa ad altri servizi: 10% (dieci per cento).

Le attività svolte dal Partner a favore di clienti che non acquisteranno prodotti o che per qualunque motivo non dovessero pagare le prestazioni ricevute, saranno considerate svolte a titolo gratuito rinunciando il Partner sin d'ora a qualunque compenso per tali attività.

### **3) Pagamento dei compensi**

I compensi del Consorzio e del Partner, salvo diversa indicazione nelle lettere di incarico, saranno pagati trimestralmente, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, per la parte relativa ai compensi incassati dai clienti nel trimestre precedente, previa ricezione della relativa fattura.

### **4) Durata**

Il presente Accordo dura un anno a far data dalla accettazione da parte del Consorzio Artemide della adesione del Partner al progetto Partner25. L'Accordo si rinnoverà tacitamente di anno in anno in caso di mancata disdetta da una delle parti all'altra da darsi a mezzo pec da spedire almeno un mese prima della scadenza iniziale o prorogata.

### **5) Responsabilità del Consorzio e relativi limiti**

Il Consorzio Artemide non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura sofferti dal Partner in relazione al presente Accordo.

Sono fatti salvi i casi di responsabilità inderogabilmente previsti dalla legge e per i quali le pretese del Partner a qualsiasi titolo non potranno eccedere l'importo massimo di quanto dovuto dal Consorzio per il presente Accordo e per l'anno in cui si è verificato il danno.

In ogni caso il Consorzio Artemide non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che deriveranno da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, compresi i casi di forza maggiore (in via esemplificativa incendi, disastri naturali e simili).

## **6) Responsabilità del Partner e relativi limiti**

Il Partner non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura sofferti dal Consorzio in relazione al presente Accordo.

Sono fatti salvi i casi di responsabilità inderogabilmente previsti dalla legge e per i quali le pretese del Consorzio Artemide a qualsiasi titolo non potranno eccedere l'importo massimo di quanto dovuto dal Partner per il presente Accordo e per l'anno in cui si è verificato il danno.

In ogni caso il Partner non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che deriveranno da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo, compresi i casi di forza maggiore (in via esemplificativa incendi, disastri naturali e simili).

## **7) Pubblicità**

Il Partner e il Consorzio Artemide sono autorizzati a dare pubblicità, in qualunque modo ritengano opportuno, al presente Accordo a partire dalla data di accettazione della adesione da parte del Consorzio.

## **8) Divieto di cessione della convenzione**

I diritti derivanti dal presente Accordo non potranno essere ceduti a terzi, salvo specifico consenso scritto tra le Parti.

## **9) Clausola fiscale**

Il presente Accordo, in quanto relativo a operazioni soggette ad Iva, non è soggetto a registrazione, salvo il caso d'uso o la registrazione volontaria.

## **10) Clausola risolutiva espressa**

Ciascuna delle Parti ha la facoltà di richiedere la risoluzione del presente Accordo in caso di inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1453 c.c..

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il Consorzio avrà diritto a risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:

a) per inadempimento di anche uno soltanto degli impegni previsti dall'art. 1 e dall'art. 8 del presente Accordo;

b) in caso di assoggettamento del Partner a concordato anche stragiudiziale, a procedure concorsuali e/o di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

È fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

## **11) Comunicazioni**

Qualunque comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere inviata agli indirizzi riportati nello stesso, salvo comunicazione di variazione inviata da una parte all'altra a mezzo pec.

## **12) Foro competente**

Per qualsiasi controversia concernente il presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Corato li 23/9/2026

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il Partner dichiara di aver letto e accettato esplicitamente le seguenti clausole: 1) Oggetto dell'accordo; 2) Compensi; 3) Pagamento dei compensi; 4) Durata; 5) Responsabilità del Consorzio e relativi limiti; 6) Responsabilità del Partner e relativi limiti; 8) Divieto di cessione della convenzione; 10) Clausola risolutiva espressa; 12) Foro competente.

Corato li 23/9/2026

Il Partner

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il Partner a dichiara di aver letto e accettato esplicitamente le seguenti clausole: 1) Oggetto dell'accordo; 2) Compensi; 3) Pagamento dei compensi; 4) Durata; 5) Responsabilità del Consorzio e relativi limiti; 6) Responsabilità del Partner e relativi limiti; 8) Divieto di cessione della convenzione; 10) Clausola risolutiva espressa; 12) Foro competente.

Il Partner

Per accettazione della adesione del Partner

in Bari, li 23/09/2026

Il Consorzio Artemide